



IL TRIBUNALE DI PISTOIA

UFFICIO CONCURSUALE

IL GIUDICE

Dott. Sergio Garofalo

Letta la proposta di concordato minore iscritta al n. 45-1//2024 **R.G.** presentata il 10.4.2024 da FRANCESCO TALINI (C.F.TLNFNC64T06A561J) con l'ausilio del dott. Giovanni Pieri, gestore della crisi nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia e Prato;

letta l'integrazione della proposta depositata il 14.5.2024;

letta la relazione redatta dal gestore della crisi, ed integrata il 1.5.2024, ed esaminati gli atti allegati;

ha emesso il seguente

DECRETO

(ex art. 78 CCII)

Con ricorso depositato il 10.4.204 e modificato il 14.5.2024, FRANCESCO TALINI ha proposto ai creditori il soddisfacimento dei crediti senza la formazione di classi.

Premesso che il sig. Talini svolge l'attività di medico veterinario ed è socio, con una quota del 60%, della Talini srl, società che gestisce una struttura destinata alla cura degli animali, la proposta di concordato – come modificata - prevede la destinazione ai creditori, al momento dell'omologazione del concordato (da intendersi al momento della irrevocabilità della sentenza di omologa): a) da parte del sig. Talini della somma di euro 15.540,00 pari alla quota spettante al socio sulle riserve straordinarie della Talini srl, al netto delle imposte, e della somma di euro 600,00 proveniente dalla propria attività professionale (nella misura di euro 200,00 al mese, per tre mensilità, da aprile 2024); b) da parte di [REDACTED], [REDACTED] del ricorrente e titolare della restante quota della Talini srl, della somma di euro 10.360,00 pari alla quota spettante al socio sulle riserve straordinarie della detta società, al netto delle imposte; c) da parte di [REDACTED] della ulteriore somma di euro 3.000,00.

La proposta prevede la destinazione della complessiva somma di euro 29.500,00 (di cui euro 13.360,00 quale finanza esterna) al pagamento integrale delle spese di procedura, costituite dal compenso dell'OCC, nella percentuale complessiva del 5,80%, del creditore privilegiato parzialmente incapiente (Amministrazione Finanziaria per tributi, sanzioni, interessi e spese), e nella percentuale del 3,25% i creditori chirografari [REDACTED] e [REDACTED].

Alla domanda è allegata la relazione particolareggiata del dott. Giovanni Pieri, gestore della crisi nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio di Pistoia e Prato.

La domanda di concordato è ammissibile e può essere dichiarata aperta la procedura ex art. 78 CCII.

1. Il ricorrente, che svolge la professione di veterinario, ha debiti che discendono, per la gran parte, dall'attività professionale svolta e debiti assunti quale consumatore. In ragione di quanto sopra egli non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti riservata al consumatore sovraindebitato (art. 67 e ss. CCII) e deve invece essergli riconosciuta la legittimazione attiva con riferimento al concordato minore. In tal senso depono l'art. 74 c. 1 CCII che, ammettendo a tale procedura *tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lett. c)*, esclude solo il consumatore cioè il sovraindebitato che non ha debiti che discendono dall'attività di impresa o professionale svolta.

Sussiste la situazione di sovraindebitamento posto che la situazione reddituale del ricorrente, al netto delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e dei familiari conviventi, non consente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte.

2. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 75 CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della documentazione relativa alle spese per il proprio mantenimento.

Il ricorrente non ha dichiarato di aver compiuto, nel quinquennio, alcun atto di straordinaria amministrazione.

3.1. Alla proposta è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; l'indicazione sulla inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso OCC); la percentuale, la modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori.

3.2. La proposta di concordato prevede il pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio e il gestore della crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento proposto non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

3.4. L'OCC risulta aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti, i quali hanno fornito comunicazione della esistenza di debiti tributari.

4. Non risulta che il debitore, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stato esdebitato né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. Il gestore della crisi non ha segnalato la commissione, da parte del ricorrente, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Sussistono, in conclusione, i presupposti di legittimazione del ricorrente e di completezza documentale richiesti per l'apertura della procedura.

Non deve procedersi alla nomina del commissario giudiziale, in assenza di una richiesta del debitore e non sussistendo le altre ipotesi previste dall'art. 78 c. 2 bis CCII, considerato, peraltro, che l'esecuzione del concordato è stato previsto al momento dell'omologazione del concordato (v. pag. 4 della memoria integrativa), da intendersi al momento della irrevocabilità della sentenza di omologa.

Il ricorrente ha chiesto di disporre le misure protettive di cui all'art. 78 c. 2 lett. d) CCII.

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di TALINI FRANCESCO nato a Montecatini Terme il 6.12.1964 (C.F.TLNFNC64T06A561J), res.te a Pistoia, e per l'effetto:

- **dispone** la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;

- **dispone** la comunicazione a tutti i creditori entro venti giorni, a cura dell'OCC, della proposta con la successiva integrazione e modifica, accompagnata dalla relazione particolareggiata (dep. il 1.5.2024) del gestore della crisi, e di questo decreto.

- **assegna** ai creditori termine di gg. 30, decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente, entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.l.vo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- **avverte** i creditori che, in mancanza della comunicazione nel termine assegnato, si intenderà prestato il consenso alla proposta (art. 79 c. 3 CCII);

- **onera** i creditori di indicare, nella comunicazione all'OCC, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni, avvisando che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistato diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Dispone che l'OCC:

- entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori riferisca a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII;
- nel medesimo termine, ove sia mancata l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di quell'articolo 79 c. 1 CCII, l'OCC depositerà specifica relazione indicando se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia o meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Così deciso in Pistoia il 25/05/2024

Il Giudice
dott. Sergio Garofalo